



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1837 del 2016, proposto da Lidia Borriello, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Aliberti, con domicilio digitale presso la pec del difensore e con domicilio fisico elettivo in Napoli al corso Secondigliano n.230;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv-ti Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, Marco Buzzo, Davide Diani e Paolo Irollo, con domicilio digitale presso la pec indicata e con domicilio fisico elettivo in Napoli alla Piazza Municipio - Palazzo S.Giacomo;

per l'annullamento

1.del provvedimento emesso dal Comune di Napoli – Dir. Centrale – Pianificazione e Gestione del Territorio Servizio Amministrativo Antiabusivismo e Condoni Edilizi Settore Condoni Edilizi – prot. n. 605230 del 24 luglio 2015, notificato in data 08/02/2016 di richiesta di pagamento della somma di €6.559,40

a titolo di conguaglio per oblazione e di €5.585,72 per oneri concessori relativi alla pratica di condono edilizio n. 5564/1995 per un immobile alla 4^a traversa Via Comunale Limitone d'Arzano 42/B;

2.del provvedimento n.256044 del 24/03/2016 con il quale il Dirigente del Settore Condono Edilizio del Comune di Napoli ha confermato le richieste di conguaglio dei versamenti a titolo di oblazione e di oneri concessori di cui al provvedimento 605230/2015;

3.ove e per quanto occorra, della disposizione dirigenziale n.18/C del 20/01/2015-prot. 52082 di annullamento in autotutela del condono edilizio 7413/2008;

4.di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza del giorno 18 novembre 2020, fissata nell'ambito del programma straordinario di smaltimento degli arretrati dei tribunali amministrativi regionali tenuta ai sensi dell'art. 25 d.l. 28 ottobre 2020 n.137 e art.4 d.l. 30 aprile 2020 n.28 convertito, con modificazioni, in l. 25 giugno 2020 n. 70, la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 05/04/2016 e depositato in data 26/04/2016, la ricorrente esponeva in fatto:

-di essere la proprietaria di un immobile ubicato in Napoli alla 4^a Traversa Limitone d'Arzano per il quale aveva presentato istanza di condono edilizio n.5564/19959 ai sensi della l. n. 724/1994:

-che su detta istanza di sanatoria era stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria con d.d. 7413/2008;

-che, però, con atto notificato in data 30 gennaio 2015 era stato disposto l'annullamento e il ritiro del provvedimento n. 7413/2008, conservando efficacia l'originaria domanda di sanatoria edilizia straordinaria;

-che, a seguito di interlocuzione con l'Ente e seguendo le indicazioni dei tecnici dello stesso, essa istante aveva modificato e rettificato l'autocertificazione resa con un nuovo modello presentato in data 28/05/2015 prot. n. 428251;

-che, però, il Comune di Napoli aveva rilevato la non congruità delle somme già versate e aveva notificato ad essa istante l'atto qui impugnato.

Tanto premesso in fatto, la ricorrente la difesa della ricorrente eccepiva la prescrizione del credito vantato dal Comune ed articolava plurime censure di legittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell'eccesso di potere.

Si costituiva in resistenza il Comune di Napoli.

Con ordinanza cautelare del 11/05/2016 l'istanza di sospensiva veniva respinta.

All'udienza del 18 novembre 2020, fissata nell'ambito del programma straordinario di smaltimento degli arretrati dei tribunali amministrativi regionali tenuta ai sensi dell'art. 25 d.l. 28 ottobre 2020 n.137 e art.4 d.l. 30 aprile 2020 n.28 convertito, con modificazioni, in l. 25 giugno 2020 n. 70, la causa passava in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

Parte ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Comune di Napoli ha rideterminato - dopo aver annullato la concessione in sanatoria rilasciata in precedenza e aver constatato la non congruità di quanto già versato dall'istante - in €.6.559,40 e in €.5.58,72# le somme dovute, rispettivamente, a titolo di conguaglio per oblazione e per oneri concessori, eccependo l'intervenuta prescrizione

decennale del credito vantato dall'Amministrazione sia la carenza istruttoria nell'adozione del provvedimento.

Il Collegio osserva che è infondata l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente, atteso che il termine di prescrizione per somme dovute per i titoli indicati decorre, in via generale, nel caso dei titoli edilizi, dal rilascio del titolo, circostanza che, nel caso di specie, non si è ancora verificata, dal momento che il precedente provvedimento di concessione in sanatoria è stato annullato dall'Amministrazione con un atto, che l'attuale ricorrente non ha curato di impugnare, cosicché il procedimento di sanatoria edilizia straordinaria deve ritenersi, pertanto, ancora pendente (cfr. CGRS, sez. giur., 30/09/2029, n. 848; TAR Lazio, Roma, sez. II, 11/02/2019, n. 1788; TAR Cagliari, sez. II, 27/03/2017 n.215); in particolare, poi, nel caso di procedimento di sanatoria edilizia straordinaria (cd. condono), il *dies a quo* non decorre se non dal completamento della pratica edilizia in tutti i suoi aspetti.

Né può configurarsi nella fattispecie alcuna decadenza a carico dell'Amministrazione dall'esercizio del potere di rideterminare l'importo del contributo, atteso che "l'importo del contributo concessorio, erroneamente liquidato, può essere sempre oggetto di rideterminazione da parte della p.a. — sia *in bonam* che *in malam partem* per il privato — senza incorrere in alcuna decadenza, fermo il limite, per la richiesta ovvero per il rimborso, del termine prescrizione decennale decorrente dal rilascio del titolo edilizio. Il privato contro gli atti determinativi del contributo, sempre nel termine di dieci anni, può ricorrere (anche nelle forme dell'azione di mero accertamento) dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f, c.p.a." (Cons. Stato, ad. plen., 20/08/2018 n.12).

Del pari, è infondata, la censura relativa alle modalità di calcolo e alle carenze istruttoria, atteso che la rideterminazione è stata assunta dall'Amministrazione

all'esito dell'interlocuzione intervenuta tra le parti e dell'accertamento in sede istruttoria della non regolarità dei pagamenti effettuati dall'interessata (cfr. relazione dell'Ufficio di cui alla nota prot. n. 385207 del 05/05/2016, depositata in giudizio in data 06/05/2016).

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

a) rigetta il ricorso;

b) condanna parte ricorrente al rimborso, in favore del Comune di Napoli, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €1.500,00#, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Angelo Fanizza, Consigliere

L'ESTENSORE

Ida Raiola

IL PRESIDENTE

Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI